

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 03423/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 3423 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Società Agricola Campo del Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, al viale A. Gramsci n. 16 edomicilio digitale come da p.e.c.: luisa.acampora@ordineavvocatita.it ;

***contro***

- Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cioffi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, alla via Diaz 11;

***nei confronti***

Ditta Individuale Caimano Giovanni Battista, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione,*

- quanto al ricorso introduttivo:

- a) del provvedimento (di numero protocollo sconosciuto) dell'11/06/2020, pervenuta successivamente via pec, di comunicazione di non accoglimento della richiesta di riesame ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90 (proposta dalla ditta ricorrente in data 07/03/2020, acquisita a prot. n. PG/2020/159879) dunque determinante il conseguente definitivo inserimento della domanda di sostegno presentata dall'azienda ricorrente nella sezione delle “Domande non ammissibili a valutazione” della Graduatoria Unica Regionale Definitiva approvata con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 15/07/2020;
- b) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 15/07/2020 di approvazione della Graduatoria Unica Regionale Definitiva per la tipologia di intervento 4.1.1.: “Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” del PSR Campania 2014/2020 – Bando approvato con DRD n. 52 del 09/08/2017 e ss.mm.ii- pubblicato sul BURC n. 63 del 14/08/2017, nella parte in cui la società ricorrente risulta collocata nella sezione delle “Domande non ammissibili a valutazione” (All. E);
- c) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 39 del 17/02/2020 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria rettificata;
- d) della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90, prot. 2020. 0122367 del 25/02/2020, degli esiti dell'attività di revisione, svolta in autotutela, dell'istruttoria relativa a tutte le domande di sostegno, che ha rettificato la posizione in graduatoria della società ricorrente, collocando la relativa domanda tra quelle non ammissibili a valutazione;
- e) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 136 del 02/08/2019 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria per la Tipologia di intervento 4.1.1. del PSR Campania 2014/2010, in cui la ricorrente risulta inserita

nell'Allegato I “Domande Ammissibili alla Posizione n. 991/1079” con un punteggio di 47, ossia inferiore di 9 punti rispetto a quello che emergeva dalla scheda di autovalutazione allegata alla domanda di sostegno (56 punti);

f) del bando approvato con DRD n. 52 del 09/08/2017, pubblicato sul BURC n. 63 del 14/08/2017 nella parte in cui possa essere interpretato nel senso che i progetti per cui si richiedono i benefici debbano essere esecutivi/cantierabili ed in ogni altra parte, per quanto di ragione;

g) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, per quanto di ragione; nonché per l'accertamento del diritto della ditta ricorrente ad ottenere l'inserimento nella Graduatoria Unica Regionale Definitiva ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al bando.

quanto ai motivi aggiunti notificati il 16.02.2021 e depositati il giorno 19 successivo:

a) in parte qua della relazione prot. PG/2020/0612529 del 22/12/2020 della Regione Campania, Direzione generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, UOD 500712 – Servizio Territoriale Provinciale Caserta, a firma del Dirigente, e relativa documentazione, nella misura in cui, all'esito del riesame in autotutela, in base al DRD n. 262 del 18.11.2020, pur riconoscendo il punteggio, inizialmente negato, conferma la non ammissibilità della domanda di sostegno;

b) del verbale della Commissione di riesame del 30.11.2020 richiamato e riportato per stralcio nell'atto impugnato sub a);

c) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, per quanto di ragione; e per l'accertamento del diritto della ditta ricorrente ad ottenere l'inserimento nella Graduatoria Unica Regionale Definitiva ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al bando, con l'intero punteggio riconosciute all'esito del riesame.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Vito il decreto presidenziale n. 258 ell'8 febbraio 2021 i questa sezione;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che –pur occorrendo approfondire nella adeguata sede di merito i profili adottati dalla Regione- le negative valutazioni in ordine alla non accoglibilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento

delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale – come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della

notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;
- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 giorni dalla comunicazione al difensore del deposito dell'ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 23 novembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 novembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S.

del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Cernese**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**

**IL SEGRETARIO**